

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3654 del 02/07/2024
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI. RINNOVO CON UNIFICAZIONE CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME MARECCHIA AD USO INDUSTRIALE, IN COMUNE DI NOVAFELTRIA (RN). DITTA CABE S.R.L. - PRATICA N. RN11A0025.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3802 del 02/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno due LUGLIO 2024 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI. RINNOVO CON UNIFICAZIONE CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME MARECCHIA AD USO INDUSTRIALE, IN COMUNE DI NOVAFELTRIA (RN). **DITTA CABE S.R.L.** - PRATICA N. RN11A0025.

## IL DIRIGENTE

**RICHIAMATE** le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. n. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. n. 112/1998, in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale), il D.Lgs. n. 159/2011 (Norme in materia di antimafia);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); la L.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), in particolare l'art. 3; la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16, 17 e 19;
- la L.R. n. 24/2009 art. 51, la L.R. n. 2/2015 art. 8;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609,

- DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 25 luglio 2016 n. 1195, DGR 05 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2363, DGR 27 dicembre 2021 n. 2293, DGR 28 ottobre 2021 n. 1717, DGR 09 maggio 2022 n. 714, DGR 26 giugno 2023 n. 1060;
- la Direttiva Regionale sulle procedure della Valutazione di incidenza ambientale (Vinca), comprensiva degli Elenchi di cui alle Determinazioni regionali n. 14561 del 03/07/2023 e n. 14585 del 03/07/2023, in vigore dal 01/09/2023, che stabilisce le nuove disposizioni in materia di VINCA nei siti della rete Natura 2000;
  - i seguenti riferimenti in materia di pianificazione e tutela delle acque: Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005, deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche), delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021, Decreto n. 94/2022 del Segretario Generale facente funzione dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del PDG 2021-2027) e L.R. 27 dicembre 2022, n. 23, in particolare l'art. 4;
  - la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale", successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2018-106 del 27/11/2018, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato De Donato rinnovato con D.D.G. n.124 del 19/12/2023;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 94/2023 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 140/2022. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 26/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae con decorrenza dal 01/06/2024 fino al 31/05/2029;
- la Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est per il suddetto periodo ed, in particolare, per il Polo specialistico Demanio idrico Acque superficiali, al quale sono state assegnate le attività inerenti il demanio idrico acque superficiali per il territorio di Ravenna/Forlì-Cesena/Rimini, è stato conferito all'incarico di funzione Ing. Milena Lungherini;

**PRESO ATTO** che:

- con Determinazione dirigenziale n. 3870 del 20/08/2019 è stato adottato il provvedimento con scadenza 31/12/2023, con cui è stata rinnovata alla Ditta CABE S.R.L., CF 01782000408 la concessione (pratica n. RN11A0025) per la derivazione di risorsa idrica (risorsa n. RNA6436), da un pozzo ubicato in area di proprietà della medesima Ditta, in Località Pian di Vico in Comune di Novafeltria (RN), ad uso industriale, per una portata massima pari a circa 1,3 l/s e per un volume annuo pari a circa 2.500 mc;

- con domanda registrata n. PG/2023/218443 del 22/12/2023, la Ditta CABE S.R.L., CF 01782000408, ha richiesto il rinnovo senza modifiche della suddetta concessione;
- con Determinazione dirigenziale n. 14775 del 17/10/2014, con scadenza al 31/12/2023, è stato adottato il provvedimento, con cui è stata rinnovata alla Ditta CABE S.R.L., CF 01782000408 la concessione ordinaria (pratica n. RN09A0023) per la derivazione di risorsa idrica superficiale mediante prelievo dal Fosso della Pieve affluente in sponda sinistra del fiume Marecchia (risorsa n. RNA6474), ubicato in area demaniale, in Località Pian di Vico in Comune di Novafeltria /(RN), ad uso industriale, per una portata massima pari a circa 6,0 l/s e per un volume annuo pari a circa 29.352,0 mc;
- con domanda registrata n. PG/2023/219220 del 27/12/2023, la Ditta CABE S.R.L., CF 01782000408, ha richiesto il rinnovo in diminuzione a 400,0 mc della suddetta concessione;
- con nota PG/2024/51923 del 19/03/2024, la Ditta CABE S.R.L. ha inviato una richiesta di unificazione delle suddette concessioni;

**CONSIDERATO** che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente secondo quanto stabilito negli atti di concessione dopo le scadenze, a seguito della presentazione delle domande di rinnovo nel termine di legge;
- il concessionario risulta in regola con il pagamento dei canoni e del deposito cauzionale;

**CONSIDERATO**, altresì, che la domanda è sottoposta al procedimento di rinnovo e unificazione quale variante non sostanziale delle concessioni di derivazione di acque superficiali ai sensi degli art. 27 e 31 del R.R. n. 41/2001;

**PRESO ATTO** che il prelievo oggetto di concessione non rientra in zona SIC/ZPS/PARCO/AREA PROTETTA;

**PRESO ATTO** degli assensi espressi da:

- SAC Rimini: Relazione istruttoria datata 29/05/2024, conservata agli atti del Servizio, che analizza i livelli d'impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 1 alla

Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e per quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta che:

- essendo il risultato della applicazione del metodo ERA - A (Attrazione) il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po si intende espresso in modo favorevole ai sensi della Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- ❖ installazione e mantenimento in regolare stato di funzionamento di un misuratore per ogni punto di prelievo dei volumi emunti e della portata (contatore volumetrico e di portata);
- ❖ rispetto del DMV (Deflusso Minimo Vitale) come previsto dal Piano di Gestione delle Acque ovvero sia :

per il prelievo dal pozzo di subalveo

- DMV estivo (maggio/settembre): 0,56 mc/s;
- DMV invernale (ottobre/aprile): 0,77 mc/s;

per il prelievo dal Fosso della Pieve

- DMV estivo (maggio/settembre): 0,02 mc/s;
- DMV invernale (ottobre/aprile): 0,03 mc/s;

- Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C.Rimini: Nulla Osta Idraulico rilasciato con nota n.29044 del 09/05/2024 , nel rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare;

**ACCERTATA** la compatibilità dei prelievi con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR n. 1781/2015, DGR n. 2067/2015 e DGR n. 2293/2021, che ricadono:

➤ nel corpo idrico identificato con codice IT081900000000003-2\_3-3\_4 ER denominato Fiume Marecchia ( tratto 3.3) avente:

- stato chimico: Buono
- stato ecologico: Sufficiente;
- DMV estivo (maggio/settembre): 0,56 mc/s; DMV invernale (ottobre/aprile): 0,77 mc/s;
- stress idrico:/NO; corpo idrico non a rischio quantitativo;

➤ nel corpo idrico non censito Fosso della Pieve, affluente del Fiume Marecchia cod. IT081900000000003-2\_3-3\_4 ER avente:

- DMV estivo (maggio/settembre) 0,02 mc/s; DMV invernale (ottobre/aprile) 0,03 mc/s
- corpo idrico non a rischio quantitativo;

**CONSIDERATO** che l'utilizzo della risorsa idrica è stato ridotto per cui risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

**DATO CONTO** che la destinazione d'uso risulta qualificabile, per la definizione del canone, come industriale sulla base di quanto stabilito dall'art. 152 della L.R. n. 3/99 e ss.mm.ii.;

**ACCERTATO** che la Ditta ha versato:

- in data 21/12/2023 le spese istruttorie di euro 90,00;
- in data 22/12/2023 le spese istruttorie di euro 90,00;
- in data 27/03/2024 il canone 2024 per la risorsa idrica pari a euro 690,68;
- in data 15/04/2013 la somma pari a euro 565,00 a titolo di deposito cauzionale, successivamente integrato in data 09/08/2019 con un importo di euro 29,95 (per un totale complessivo di euro 594,95 ) per la concessione RN11A0025;
- in data 06/11/2014 la somma pari a euro 2.043,00 a titolo di deposito cauzionale per la concessione RN09A0023;

**RITENUTO** CHE la somma complessiva complessiva di euro 2.637,95 già versata dalla ditta CABE S.R.L. quale deposito cauzionale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. n.

2/2015 vada adeguata al canone annuale 2024 pari a euro 690,68 e che pertanto vadano svincolati e restituiti alla ditta euro 1.947,27;

**ATTESO** che

- la Società risulta essere iscritta a far data dal 06/02/2024 fino al 05/02/2025 nell' "*Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa*" della Prefettura di Rimini (cosiddetta "white list") istituito ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013 e s.m.i, equipollente al rilascio della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, anche per attività diverse da quelle in ordine alle quali essa è stata disposta;
- che questa Agenzia comunicherà alla Prefettura competente gli estremi identificativi della società richiedente, ai sensi dell'art. 3 bis, D.P.C.M. 18 aprile 2013;

**RITENUTO** che sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rinnovo con unificazione delle concessioni in oggetto con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

**SU PROPOSTA** del Responsabile del procedimento, Milena Lungherini, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Superficiali – Area Est, Ing. Milena Lungherini; che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

**ATTESTATA** da parte del sottoscritto la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990;

## **DETERMINA**

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rinnovare la concessione ordinaria pratica n. RN11A0025 con unificazione della concessione pratica RN09A0023, alla Ditta CABE S.R.L., CF 01782000408, per la derivazione

di acqua pubblica superficiale, ad uso industriale, per una portata complessiva di 7,38 l/s e un volume complessivo pari a 2.900 mc/annui, da due punti di prelievo in sponda sinistra del Fiume Marecchia aventi le seguenti caratteristiche:

Codice risorsa RNA 6436

- prelievo da esercitarsi mediante pozzo di subalveo, ubicato in Comune di Novafeltria (RN) - Località Pian di Vico, in area di proprietà della medesima Ditta, identificata catastalmente al NCT di detto Comune al Fg. 33, mapp. 217, individuato con coordinate geografiche UTM RER X:767.663 - Y:869.832;
- portata massima di esercizio pari a 1,38 l/s; volume complessivo pari a 2.500 mc/annui;

Codice risorsa RNA 6474 (ex pratica RN09A0023)

- prelievo da esercitarsi tramite presa superficiale con valvola di ritegno, dal corpo idrico non codificato denominato Fosso della Pieve, affluente del Fiume Marecchia, ubicato in Comune di Novafeltria (RN) - Località Pian di Vico, in area demaniale, identificata catastalmente al NCT di detto Comune al Fg. 33, mapp. 161, individuato con coordinate geografiche UTM RER X:767.717- Y:869.760;
- portata massima di esercizio pari a 6,0 l/s; volume complessivo pari a 400,00 mc/annui;

2. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2033;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla Ditta in data 26/06/2024 (trasmesso con nota registrata n. PG/2024/118166 del 27/06/2024) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
4. di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Nulla Osta idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C.Rimini con nota n.

29044 del 09/05/2024, di cui è stata consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica del disciplinare di concessione che le contiene;

5. di quantificare l'importo del canone per l'anno 2024 in euro 690,68;
6. di fissare in euro 690,68 l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, dando atto che il medesimo è stato versato e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
7. di inviare copia semplice del presente provvedimento alla Regione Emilia-Romagna al fine della restituzione della quota eccedente del deposito cauzionale pari a euro 1.947,27;
8. di dare atto che il concessionario risulta in regola con il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
9. di inviare copia del presente provvedimento alla Ditta CABE S.R.L., CF 01782000408;
10. di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora la prefettura competente dovesse comunicare la cancellazione della società concessionaria dalle White list;
11. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
12. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione nel termine di 60 giorni dalla notifica al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche, per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dall'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b del D.Lgs. n. 104/2010;
14. di dare atto che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025
15. di dare atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini - Area Est

Dott. Stefano Renato de Donato

(originale firmato digitalmente)

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua superficiale per uso industriale rilasciata alla Ditta CABE S.R.L., C.F. 01782000408 (pratica n. RN11A0025).

**ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

1. Il prelievo di acqua pubblica superficiale avviene da sponda sinistra del corpo idrico identificato con codice IT081900000000003-2\_3-3\_4ER denominato "Fiume Marecchia" e dall corpo idrico non codificato denominano Fosso della Pieve, affluente del Fiume Marecchia .
2. Le opere di presa sono:

Codice risorsa RNA6436 pozzo di subalveo che e presenta le seguenti caratteristiche;

- ubicazione: Comune di Novafeltria (FC/RA/RN) - Località Pian di Vico, Fg. 33, mapp. 217;
- coordinate RER X:767.663 - Y:869.832;
- portata massima di esercizio pari a 1,38 l/s; volume complessivo pari a 2.500 mc/annui;

Codice risorsa RNA 6474 (ex pratica RN09A0023) presa superficiale con valvola di ritegno, dal corpo idrico non codificato denominano Fosso della Pieve, affluente del Fiume Marecchia,

- ubicazione: Comune di Novafeltria (RN) - Località Pian di Vico, in area demaniale, identificata catastalmente al NCT di detto Comune al Fg. 33, mapp. 161;
- coordinate geografiche UTM RER X:767.717- Y:869.760;
- portata massima di esercizio pari a 6,0 l/s; volume complessivo pari a 400,00 mc/annui;

**ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso industriale e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva pari a 7,38 l/s; - volume annuo complessivo pari a 2.900 mc.

### **ARTICOLO 3 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO DAL SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE**

Il prelievo della risorsa idrica superficiale è condizionato alle seguenti prescrizioni, riportate nel Nulla Osta Idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale di Rimini con nota n. 29044 del 09/05/2024 :

#### *“CONDIZIONI GENERALI*

*1. L'USTPC-RN si riserva, sin da ora, la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con facoltà di chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà ai sensi di legge, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.*

*2. il soggetto richiedente in relazione al presente provvedimento resta assoggettato a tutte le altre eventuali condizioni, anche di natura onerosa, che si dovessero rendere necessarie in applicazioni di disposizioni di legge e/o regolamentari sopraggiunte successivamente al rilascio dello stesso;*

*3. nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal soggetto richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso della concessione di derivazione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute nel corso o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia;*

*4. il soggetto richiedente È tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di USTPCRN, in particolare agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa Agenzia incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;*

#### *DURATA*

*5. la durata del presente nulla osta idraulico È pari alla durata indicata nell'Atto di Concessione rilasciato da ARPAE per autorizzare l'occupazione;*

## CONDIZIONI SUL PROGETTO E SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

6. al di fuori di quanto espressamente autorizzato è vietato apportare modifiche plano-altimetriche alle aree pertinenziali del corso d'acqua ed alle aree appartenenti al demanio idrico dello Stato;
7. al di fuori di quanto espressamente autorizzato nelle aree demaniali ricadenti all'interno delle aree esondabili con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni individuate dal PGRA è vietato il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere, e comunque ogni altra opera e/o trasformazione che comporti una riduzione della capacità di invaso e/o un incremento delle condizioni di rischio idraulico;
8. è fatto divieto assoluto di asportazione di materiale demaniale dall'alveo e dalle fasce pertinenziali contermini alle aree concesse;
9. il soggetto richiedente è tenuto al rispetto delle norme di polizia idraulica di cui agli artt. 93 e segg. del R.D. 523/1904;

## CONDIZIONI DI USO E MANUTENZIONE

10. il soggetto richiedente è obbligato a provvedere a propria cura e spese alla regolare manutenzione e alla conservazione dell'area su cui insiste l' opera di derivazione concessa, compresa la gestione della vegetazione e la rimozione delle alberature pericolanti, previa autorizzazione dell'Autorità Idraulica nel rispetto delle norme di polizia idraulica e delle ulteriori normative vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle inerenti allo smaltimento dei rifiuti e alla tutela dell'avifauna;
11. si intendono, nell'ambito delle aree concesse, autorizzati senza preventiva comunicazione i soli lavori di taglio della vegetazione arbustiva spontanea e di raccolta di vegetazione senescente e/o caduta;
12. l'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio;

13. *nell'alveo, nelle sponde e nella fascia pertinenziale le tubazioni di condotta dell'acqua dovranno essere di tipo mobile disposte in vista sulla superficie, in buono stato, installate correttamente e dotate di ogni dispositivo idoneo ad assicurarne la tenuta, in modo da evitare la formazione di erosioni, cavità e cedimenti delle sponde fluviali;*

#### **SICUREZZA**

14. *l'autorizzazione idraulica/nulla osta idraulico non rappresentano garanzia di sicurezza, pertanto, è ad esclusivo carico del soggetto richiedente garantire la sicurezza, sia per la conduzione del cantiere per la realizzazione delle opere autorizzate che per il successivo uso delle opere stesse e dell'area demaniale concessa; il richiedente è consapevole che l'uso di aree e/o la realizzazione di interventi in zone a rischio idraulico espone potenzialmente l'uso delle aree e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. USTPC-RN non è, pertanto, responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali, a mero titolo esemplificativo, piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali;*

15. *USTPC-RN non assume, inoltre, alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;*

16. *competete, esclusivamente, al soggetto richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dal P.G.R.A., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica e provvedendo ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando il Bollettino di Vigilanza Meteoidrogeologica-Idraulica/l'Allerta Meteo-Idrogeologica-Idraulica emesso dal sistema di allertamento della regione Emilia-Romagna e reperibile presso il portale ufficiale <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>, al fine di porre in essere tutti i comportamenti utili a prevenire pericoli alla incolumità delle persone”.*

#### **ARTICOLO 4 – CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione (il cui importo per l'anno 2024 è pari a euro 690,68 per la risorsa idrica entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.
4. Sarà cura del concessionario contattare il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Forlì-Cesena per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

#### **ARTICOLO 5 – DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale pari a euro 690,68 versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.
2. L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
3. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.

4. La Regione potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

#### **ARTICOLO 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al 31/12/2033 Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
2. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 7 – REVOCA/SOSPENSIONE/MODIFICA/DECADENZA**

1. L'Amministrazione concedente può modificare, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità e il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a

regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

## **ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE**

- 1. Dispositivo di misurazione:** Il concessionario è tenuto a installare e a mantenere/mantenere installato e in regolare stato di funzionamento, per ogni punto di prelievo, idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata (Woltmann o altri) a valle della pompa sulla tubazione principale e a trasmettere l'avvenuta installazione con le caratteristiche tecniche entro 6 mesi dalla ricezione dell'atto di concessione e i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini e all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia-Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.
- 2. Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 x 29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.
- 3. Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. **Opere di Presa** : La pompa mobile o il tubo di pescaggio dovranno essere rimossi al termine del prelievo e comunque in tutti i casi in cui sarà disposta la sospensione del prelievo di cui ai seguenti punti 5 e 6;
5. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
6. **Deflusso minimo vitale:** Il concessionario è tenuto a garantire:
  - per il pozzo di subalveo un deflusso minimo vitale pari a 0,56 mc/s (da maggio a settembre) e pari a 0,77 mc/s (da ottobre ad aprile)
  - per la presa superficiale dal Fosso della Pieve, affluente del Fiume Marecchia un DMV estivo pari a 0,02 mc/s (maggio/settembre) e DMV invernale pari a 0,03 mc/s(ottobre/aprile);

L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

7. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.
8. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
9. **Cessazione d'utenza:** Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni

impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.

10. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

#### **ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ**

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone e come previsto dalla L.R. n. 23/2022, art. 4.

#### **ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

#### **ARTICOLO 11 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE**

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**